

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA e all'ESAME di STATO

La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, con attribuzione del giudizio sul comportamento e la deliberazione di **ammissione/non ammissione** alla classe successiva, è compito dell'intero Consiglio di Classe e viene preceduta dall'accertamento della validità dell'anno scolastico.

Non verrà ammesso alle operazioni di scrutinio l'allievo:

- cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);
- che non ha frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale del curriculum personalizzato e non rientra nella casistica delle seguenti deroghe approvate dal Collegio dei Docenti:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- che non ha sostenuto le prove Invalsi (per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione).

L'ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (D.Lgs. 62/2017, art. 6, c. 2) è deliberata, previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare di:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà
- acquisizione di conoscenze e abilità;
- andamento nel corso dell'anno, tenendo conto di:
 - a. costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - b. risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - c. assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sulla base dei seguenti **criteri di non ammissione**:

- presenza di gravi insufficienze (voto 4) in più discipline o insufficienze diffuse (voto 5) tali da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti fondamentali;
- esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;
- mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli personalizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli personalizzati, relativi al comportamento, alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall'alunno nella scuola secondaria di

I grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione. Come tale esso terrà conto di:

- percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza;
- valutazioni conseguite nel corso di studi,
- osservazioni sistematiche in ordine agli indicatori di competenza quali autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, consapevolezza.

La media ponderata delle valutazioni dei tre anni sarà per il Consiglio di Classe il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.

Solo per questo anno scolastico la media ponderata sarà calcolata nel modo seguente:

- 40% media del secondo anno
- 60% media terzo anno.

A partire dall'anno scolastico 2019-2020:

- 20% media del primo anno
- 30% media del secondo anno
- 50% media terzo anno.